



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta regionale n. 273 del 05.08.2013*

Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 dell'art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenza n. 94/12 del 07.05.2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Geariniello Lorenzo - l. c. Regione. Prat. Avv.ra n. 3251/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 3.192,97. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 841/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente del Servizio
Dott. Lucio Varriale*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente
Paolo Romano*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 841/II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
273	05/08/2013	15	10	1

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Guariniello Lorenzo + 1 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 3251/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 3192,97. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : BEE76B4B1900593220621A4F86A9587A6A1F1D69

Allegato nr. 1 : F3352EE3D7195006F2F12E87A901931CAD209FB9

Allegato nr. 2 : 29E47FEC887568AFB2464DA2FD453ADA7DFA063D

Frontespizio Allegato : D3A5CDE64E5C9CCEA17A6DCD1EE167896C8F3AF9

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017162/A

Del: 26/08/2013 17 13 32

Da: CR A SERDA

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Area	Settore
15	10
8	1,2
53	
55	

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

05/08/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 841/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Guariniello Lorenzo + 1 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 3251/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 3192,97. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017162/A

Del: 26/08/2013 17:13:32

Da: CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 29/05/2009 iscritto al Registro Generale n. 47/2009 i Sigg Guariniello Lorenzo (cf. GRN LNZ 35M14 D615Y) e Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), citavano in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni causati all'unità immobiliare sita in Mercato San Severino alla via Tommaso Sanseverino n.4/6, distinta in catasto alla partita 3486 fg. 12 p.lla 510/03 e di proprietà del Sig. Guariniello Lorenzo, a seguito dell'esondazione del torrente Calvagnola avvenuta in data 13/09/2008 per cattiva manutenzione degli argini;
- b. che con sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 depositata il giorno 11/07/2012 il T.R.A.P. di Napoli ha accettato la domanda proposta da Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), nella qualità di proprietario delle suppellettili ed attrezzature d'ufficio rovinate dalle acque esondate, e ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura: € 1.000,00 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; ed alla refusione delle spese di lite liquidate in € 113,56 per spese, € 840,00 per diritti ed € 610,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
- c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo ed al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2012.0662563 del 10/09/2012;
- d. che il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo ha inviato la suddetta sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 700370 del 26/09/2012 territorialmente competente, per la predisposizione degli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio;
- e. che il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0096447 del 07/02/2013 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Antonio De Maio, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, degli interessi e delle spese di lite liquidate in sentenza;
- f. che la menzionata nota è ad oggi inevasa dal legale;
- g. che risulta necessario adottare ogni celere adempimento amministrativo teso al riconoscimento del debito fuori bilancio, onde scongiurare il verificarsi di danno erariale per omissioni o ritardo nell'adozione degli atti di competenza di questo Settore;

RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 1.026,64 di cui per € 1.000,00 sorta capitale e per € 26,64 per interessi legali dalla data di sentenza (07/05/2012) alla data del 31/05/2013;
- b. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli da rimborsare al ricorrente, ammontano complessivamente ad € 2.166,33 di cui: euro 113,56 per esborsi liquidati in sentenza, € 1.450,00 per diritti e onorari, € 181,25 per rimborso spese generali (12,5%), € 65,25 per C.P.A. (4%) ed € 356,27 per IVA (21%);
- c. che tale debito, complessivamente pari ad € 3.192,97 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 94/2012 del 07/05/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 3.192,97 in esecuzione della sentenza 94/2012 del 07/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013) con L.R. n.5 del 6/5/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 con L.R. n. 6 del 6/05/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 03/06/2013 pubblicata sul BURC n. 34 del 21/06/2013, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- h. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- i. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15";
- j. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- k. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 3.192,97 di cui € 1.026,64 per sorta capitale comprensiva di interessi legali dalla data dell'evento 07/05/2012 al 31/05/2013, ed € 2.166,33 per spese di lite così come liquidate in sentenza, il tutto a favore del Sig. Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R);
- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 3.192,97, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
----------	------------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

0124	20.03.1	019	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- e. di voler demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 3.192,97 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- a. con Determina Dirigenziale n. 22 del 28/03/2013, da una prima disanima, constatata la sussistenza di numerosissimi procedimenti pendenti per i quali proporre deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Dirigente p.t., nell'immediatezza dell'assunzione di funzioni, ha costituito specifico gruppo di lavoro per il censimento di tali procedimenti e la celere predisposizione degli atti di competenza, tra cui il presente;
- b. che il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Iozzino, ha istruito gli atti come da scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 del 13/06/2013, acquisita al protocollo nr. 431321 in data 17/06/2013;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- c. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013;
- e. la sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- 1 Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di euro 3.192,97 (tremilacentonovantadue/97), di cui € 1.026,64 per sorta capitale comprensiva di interessi legali dalla data dell'evento 07/05/2012 al 31/05/2013, ed € 2.166,33 per spese di lite così come liquidate in sentenza, il tutto a favore del Sig Guariniello Marcelo Luis (cf. GRNMCL69S16Z600R);
- 2 Di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.192,97;

3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.192,97;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	019	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- 4 Di demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.192,97 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5 Di prendere atto che la somma totale di € 3.192,97 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 6 Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 6.1 . Capidipartimento del Bilancio, Lavori Pubblici, Avvocatura;
 - 6.2 . alle seguenti Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale della Campania:
 - 6.2.1 Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - 6.2.2 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
 - 6.2.3 Avvocatura;
 - 6.3 . ai seguenti Settori Regionali:
 - 6.3.1 Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;
 - 6.3.2 Gestione della Entrata e della Spesa;
 - 6.3.3 Contenzioso Civile e Penale e Contenzioso Amministrativo e Tributario per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
 - 6.3.4 Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 6.4 . al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29 L.R. n.7/2002;
 - 6.5 . alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	273	del	05/08/2013	AREA 15 8 53 55	SETTORE 10 1,2	SERVIZIO 1
------------------	-----	-----	------------	-----------------------------	----------------------	---------------

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Guariniello Lorenzo + 1 c/Regione Campania. Prat. Adv.ra n. 3251/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 3192,97. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano		
DIRIGENTE SETTORE		Ing. Rampino Celestino Dr. Rosati Bruno Dr.ssa Salerno Maria		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento delle Politiche Territoriali Dr. Mautone Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	05/08/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		06/08/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr.ssa Annalisa De Simone

Prot. 2013. 0431321 17/06/2013 14,42

Mittente : IOZZINO SALVATORE (ING.)

Raccomandato : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 2 del 2013

*Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 13/06/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Avv.ra n. 3251/09

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" - del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. 662563 in data 10/09/2012 e la relativa documentazione in atti

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R);

Oggetto della spesa

Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 depositata il 12/07/2012 resa dal T.R.A.P. di Napoli con cui è stata accettata la domanda proposta da Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), e ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella seguente misura: € 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di sentenza al soddisfo; € 113,56 per spese di lite; € 840,00 per diritti; € 610,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 29/05/2009 iscritto al Registro Generale n. 47/2009 i Sigg Guariniello Lorenzo (cf. GRN LNZ 35M14 D615Y) e Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), citavano in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni causati all'unità immobiliare sita in Mercato San Severino alla via Tommaso Sanseverino n.4/6, distinta in catasto alla partita 3486 fg. 12 p.la 510/03 e di proprietà del Sig. Guariniello Lorenzo, a seguito dell'esondazione del torrente Calvagnola avvenuta in data 13/09/2008 per cattiva manutenzione degli argini.

Con sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 depositata il giorno 11/07/2012 il T.R.A.P. di Napoli ha accettato la domanda proposta da Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), nella qualità di proprietario delle suppellettili ed attrezzature d'ufficio rovinate dalle acque esondate, e ha

condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura: € 1.000,00 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; ed alla refusione delle spese di lite liquidate in € 113,56 per spese, € 840,00 per diritti ed € 610,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo ed al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2012.0662563 del 10/09/2012.

Il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo ha inviato la suddetta sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 700370 del 26/09/2012 territorialmente competente, per la predisposizione degli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0096447 del 07/02/2013 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Antonio De Maio, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, degli interessi e delle spese di lite liquidate in sentenza, ma la menzionata nota risulta ad oggi inevasa dal legale.

Dall'esame della sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 e dalla documentazione in atti si evince che il debito ammonta a complessivi € 3.192,97 (tremilacentonovantadue/97), da riconoscere a favore del Sig Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R) risulta essere così costituito:

A DANNO		
A1	sorta capitale	€ 1.000,00
	interessi legali dal 07/05/2012 al 31/05/2013 proposta	€ 26,64
TOTALE DANNO		€ 1.026,64
B SPESE LEGALI		
B1	competenze e spese imponibili	€ 1.450,00
B2	12,50% Rimborso spese generali	€ 181,25
B3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 65,25
B4	Totale imponibile	€ 1.696,50
B5	+IVA 21,00% su imponibile	€ 356,27
B6	esborsi	€ 113,56
TOTALE SPESE LEGALI		€ 2.166,33
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 3.192,97

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

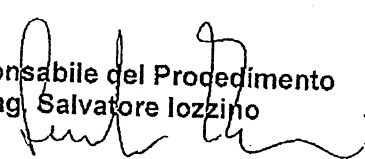
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 3.192,97 (tre milacentonovantadue/97);

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 94/2012 del 07/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 13/06/2013

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Iozzino



T.A. 94/12



47/2009 T.A.
3-81
313
F. Dacomo
Risarcimento
Cimmino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. Luigi Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 47/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2012 e vertente

t r a

Guariniello Lorenzo (cf. GRN LNZ 35M14 D615Y) e Guariniello Marcelo Luis (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Maio (cf. DME NTN 75E04 G230T), giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliati in Napoli via Firenze n. 66 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nasti.

ricorrenti

e

Regione Campania (cf. 80011990639), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino.

resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 29.5.2009 e rinotificato in data 17.11.2009, Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis, nella qualità il primo di proprietario di unità immobiliare sita in Mercato San Severino via Tommaso Sanseverino n. 4/6, ed il secondo di titolare di impresa individuale denominata "Salerno Immobiliare" avente sede nei medesimi locali, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della esondazione del torrente Calvagnola avvenuta in data 13.9.2008, dovuta alla cattiva manutenzione dell'argine: danni quantificati in € 2.486,74.

Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, ed instando per il rigetto della domanda.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza

[Handwritten signatures]

del 7.5.2012 passava in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. In primo luogo va ritenuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultando Guariniello Lorenzo proprietario dell'immobile per cui è causa (locale terraneo con due accessi dalla via Sanseverino identificato in catasto alla partita 3486 fg. 12 p.lla 510/3) come da atto di compravendita del 13.1.1987 per notar Liguori in Salerno, e Guariniello Marcelo Luis titolare della impresa individuale avente lì sede.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso da parte resistente, il 13.9.2008, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Calvagnola, che è un affluente del fiume Solofrana, tracimò, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare del locale dei ricorrenti. Come accertato dalla polizia municipale del Comune di Mercato S. Severino, prontamente intervenuta, l'alveo del torrente risultava ostruito da un cumulo di detriti di sabbia, pietre e terriccio, e l'argine risultava abbattuto in due punti dai quali fuoriusciva parte dell'acqua che si riversava sulle strade; l'esondazione deve pertanto ritenersi essere stata causata dalla mancanza di manutenzione del torrente, ostruito da vegetazione e detriti, ed inadatto pertanto a contenere le maggiori portate di acqua in occasione di piogge di intensità sì elevata, ma non tali da costituire evento eccezionale; portate di acqua che pertanto, non trovando possibilità di facile deflusso, avevano esercitato pressione sugli argini del torrente, provocandone la rottura. Ciò impone di ritenere la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, in primis, che il torrente Calvagnola è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania

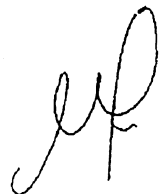


con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche. la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

Deve pertanto essere esclusa anche la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica. Ed invero, per quanto sia indubbio che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, sia tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponda, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10); pur tuttavia nel presente giudizio manca la prova che il torrente sia annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante



irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a., probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, rileva il Tribunale come non sia stata prodotta alcuna documentazione inerente i danni subiti, se non una elencazione priva di sottoscrizione riportante indicazione di computer e attrezzature di ufficio con il relativo valore. I testi hanno peraltro riferito che l'acqua nel locale ha raggiunto una altezza di circa 30-40 cm, e che gli arredi ed il computer si erano dovuti sostituire. Ritiene peraltro il Tribunale che l'altezza raggiunta dall'acqua ben difficilmente abbia potuto rendere inutilizzabile interamente il computer, considerato che generalmente sia il monitor sia la stampante sono situati su scrivanie e comunque ad una altezza superiore ai 40 cm raggiunta dall'acqua; d'altronde lo stesso legale dei ricorrenti nell'atto di messa in mora del 17.9.2008 ha evidenziato come i danni inerissero "la perdita di varie suppellettili" oltre ai danni alle strutture murarie, senza menzionare in alcun modo i computers.

Deve pertanto ritenersi che il danno abbia riguardato solo in parte le attrezzature informatiche, e per il resto il solo arredamento dell'ufficio; si ritiene equo, in mancanza di prova documentale in ordine al valore dei beni e alle spese sostenute per la loro sostituzione, quantificare il danno nella misura di complessivi € 1.000,00 già atualizzati. Non risultano richiesti danni in relazione alle strutture murarie, per cui il risarcimento è dovuto solo in favore di Guariniello Marcelo Luis, quale titolare della impresa che

 4 

aveva sede nei locali allagati ed in cui proprietà deve presumersi fossero gli arredi e le attrezzature. Sull'importo sopra indicato vanno concessi gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo saldo.

Si ritiene equo compensare le spese di lite in relazione alla domanda svolta da Guariniello Lorenzo, e porre a carico della soccombente Regione Campania quelle sopportate dall'altro ricorrente, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis nei confronti della Regione Campania; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) Respinge la domanda proposta da Guariniello Lorenzo, con compensazione delle spese di lite.

2) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Guariniello Marcelo Luis dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo; e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 113,56 per spese, € 840,00 per diritti ed € 610,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto,

Napoli 7.5.2012.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anne Maria PRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 11 1 LUG 2012
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anne Maria PRASCA